

Repertorio numero 42311

Raccolta numero 19278

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 26 (ventisei) luglio 2012 (duemiladodici), con inizio alle ore diciotto e quarantacinque.

Presso la sala Caravaggio della Fiera di Bergamo, in via Lunga snc. Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

**D'Aloia avv. Giovanni**, nato a Isole Tremiti (FG) il 1° agosto 1948, codice fiscale DLA GNN 48M01 E363N, residente a Bergamo, via Casalino n.8 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito oltre indicata, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della

**"UNIACQUE S.p.A."**

con sede legale in Bergamo, Via Ermete Novelli n.11, capitale sociale versato Euro 2.040.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 03299640163 e con n.366188 R.E.A. (Partita IVA 03299640163), mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, all'assemblea di detta società, qui oggi a quest'ora riunita, in seconda convocazione prevista per le ore diciotto e trenta e con inizio dei lavori all'ora suindicata, in quanto l'assemblea di prima convocazione indetta per il 25 luglio u.sc., presso la sede amministrativa di Ghisalba, via Malpaga n.22 per le ore 8:15, è risultata del tutto deserta, come precisa e dichiara l'intervenuto signor avv. Giovanni D'Aloia, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Proposta di fusione per incorporazione di BAS SII S.p.A. in UNIACQUE S.p.A.: delibere inerenti ed eventuali modifiche statutarie conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art.16.1 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, il signor avv. Giovanni D'Aloia assume la presidenza dell'assemblea e, su sua proposta, sempre con il consenso e a richiesta degli intervenuti, mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale, e quindi constata e mi fa constatare:

- che, a norma dell'art.13 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata convocata con lettere datate 6 luglio 2012 con il riportato ordine del giorno, trasmesse agli aventi diritto tramite telefax spediti tra il 7 e il 9 luglio scorsi;

- che del consiglio di amministrazione, con lui presidente, sono

qui intervenuti i consiglieri signori Alberico Casati e Mario Papalia mentre hanno giustificato la loro assenza l'amministratore delegato signor rag. Antonio Pezzotta e l'altro consigliere signor Silvio Peroni;

- che è presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori dott. Aldo Cattaneo, presidente, dott. Raffaele Di Landro e dott. Flavio Consolandi, sindaci effettivi;

- che della società di revisione KPMG s.p.a., con sede in Milano, via Vittor Pisani 25, codice fiscale 00709600159, è qui intervenuto il signor dott. Ivan Lucci;

- che del capitale sociale versato di Euro 2.040.000,00, rappresentato da 2.040.000 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna, è presente la parte di capitale portata dai soci qui intervenuti e risultanti dal foglio di presenza che, previa verifica da parte del presidente, debitamente sottoscritto dal presidente stesso con me notaio, viene al presente allegato sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta degli intervenuti che dichiarano di già conoscerlo.

Dal foglio di presenza risulta evidenziato quali soci sono intervenuti in persona dei rispettivi legali rappresentanti e quali sono intervenuti a mezzo di deleghe rilasciate dai rispettivi legali rappresentanti, con rilevazione pure dei soci intervenuti nel corso della presente riunione assembleare.

Le deleghe vengono esibite al presidente, ritenute valide e conservate tra gli atti della società.

Il presidente precisato

che agli azionisti portatori delle azioni rappresentanti il capitale sociale versato, come intervenuti in assemblea, spetta il diritto di voto a termini di statuto e delle vigenti disposizioni di legge e

che l'assemblea è validamente costituita, oltre che per la regolare convocazione, anche per l'accertata presenza, con lui presidente, di n.97 (novantasette) azionisti, pari a n.1.325.609 azioni, corrispondenti al 64,98% circa del capitale medesimo e quindi valida a deliberare (l'art.15.2 dello statuto, per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee straordinarie, fa rinvio alle maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ.),

apre la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Il presidente illustra brevemente all'assemblea l'argomento all'esame trattandosi di operazione già in altra sede discussa e quindi nota; a chiarimento della fusione proposta, anticipa le



informazioni essenziali sulle società interessate alla fusione stessa e sull'operazione di Leveraged Buy Out (LBO).

Ricorda che la **incorporante**

**UNIACQUE S.p.A.**

. è stata costituita il 20 marzo 2006 ed è operativa dal 1° gennaio 2007, avendo ricevuto in affidamento il 1° agosto 2006 da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, la gestione unica esclusiva del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) per un periodo di trent'anni su tutto il territorio provinciale;

. a fine esercizio 2011 gestiva almeno uno dei tre servizi del servizio idrico integrato in 161 Comuni della provincia di Bergamo, pari a una popolazione di 667.812 abitanti (60% della popolazione della provincia) e una superficie pari a 1.604 chilometri quadrati. Passando alla **incorporanda**

**BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A.**

. è stata costituita nel 2002 con il nome di Servizi Idrici Integrati s.p.a.; a tale società è stato conferito il ramo d'azienda di BAS s.p.a. operativo nel settore dei controlli qualitativi e dell'attività della depurazione delle acque e sono state conferite le concessioni di derivazione, le concessioni del servizio idropotabile di Bergamo e di 33 Comuni della provincia ed il contratto di affitto di reti e impianti di proprietà della Bergamo Infrastrutture s.p.a.;

. è confluita in ASM Brescia la quale, successivamente, è stata fusa con AEM Milano e AMSA dando vita al gruppo A2A;

. a fine esercizio 2011 gestiva almeno uno dei tre servizi del servizio idrico integrato in 32 Comuni della provincia di Bergamo, pari ad una popolazione di circa 295.000 abitanti (29% della popolazione della provincia) e una superficie pari a 720 chilometri quadrati.

Il presidente ricorda

> che la incorporante UNIACQUE S.p.A. il 22 novembre 2011, come a risultanza di atto in pari data n.39719 di mio Rep., registrato a Bergamo 2 il 1° dicembre 2011 n.18871 Serie 1T, ha sottoscritto un contratto di cessione di azioni, sospensivamente condizionato, in virtù del quale A2A ha ceduto a UNIACQUE una partecipazione pari al 99,98% del capitale sociale della incorporanda BAS - SII S.p.A., già gestore del servizio idrico integrato presso alcuni Comuni del bergamasco;

> che il rimanente 0,02% del capitale di BAS - SII S.p.A. era detenuto dai Comuni di Boltiere, Casnigo, Castel Rozzone, Colere, Gorle, Ponteranica, S.Pellegrino Terme, Sedrina, Spinone al Lago, Valnegrà, Vilminore di Scalve e Zogno (c.d. soci di minoranza);

> che tra le condizioni sospensive era previsto il mancato

esercizio da parte dei soci di minoranza della prelazione loro spettante ai sensi dell'art.7 dello statuto di BAS - SII S.p.A.;  
> che tutte le condizioni si sono avverate come a risultanza di atto ricognitivo 22 dicembre 2011 n.40223 di mio Rep., registrato a Bergamo 2 il 29 dicembre 2011 al n.21081 Serie 1T;  
> che l'acquisizione da parte di UNIACQUE S.p.A. anche del restante 0,02% del capitale di BAS - SII S.p.A. è stata completata l'8 marzo 2012;

> che la incorporante UNIACQUE S.p.A., nell'ambito di un'operazione di *leveraged buy out*, ha acquisito la totalità del capitale della incorporanda mediante indebitamento; infatti, le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'acquisto della totalità del capitale di BAS - SII S.p.A. sono state ottenute da UNIACQUE S.p.A. mediante ricorso all'indebitamento bancario con Centrobanca - Banca di Credito e Finanziamento Mobiliare S.p.A., Credito Bergamasco S.p.A. e Mediocreval S.p.A., rappresentato da un finanziamento stipulato per scrittura privata il 22 novembre 2011, come a risultanza di atto in pari data n.39716 di mio Rep., registrato a Bergamo il 1° dicembre 2011 al n.18873 Serie 1T.

Il presidente prosegue ricordando che

a garanzia delle obbligazioni assunte con il finanziamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, UNIACQUE S.p.A. in data 22 dicembre 2011 ha costituito pegno a favore del pool di Banche, sulle n.17.162.520 azioni rappresentanti 99,98% del capitale della BAS - SII S.p.A. e che

anche in virtù di quanto precisato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n.65 del 2005, il diritto di pegno attualmente gravante sulla totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale della incorporanda, non ostacola il perfezionamento dell'operazione di fusione quand'anche eventualmente in assenza del consenso (ovvero in presenza del dissenso) dei creditori bancari pignorati che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione.

Dagli organi amministrativi di entrambe le società sono state predisposte singole relazioni per le finalità di cui agli artt.2501-quinquies e 2501-bis Cod.Civ., volte ad illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, e con particolare riferimento al piano economico e finanziario, il progetto di fusione per incorporazione in UNIACQUE S.p.A. di BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A., in forma abbreviata BAS - SII S.p.A., società per azioni con unico socio, con sede legale in Bergamo, via Mauro Codussi n.46, capitale sociale versato Euro 17.166.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 02977030168 e con n.338720 R.E.A. (Partita IVA 02977030168).



In tali relazioni sono state accuratamente valutate le caratteristiche dell'operazione perchè potesse essere attuata con successo; sottolineando che, per effetto della fusione, il patrimonio della incorporata concorre con quello della incorporante a costituire garanzia generica e/o fonte di rimborso del menzionato finanziamento bancario, rientrando quindi nella previsione di cui all'art.2501-bis Cod.Civ.

E' stata inoltre predisposta la relazione dell'esperto comune di cui meglio oltre, ai sensi degli artt.2501-sexies e 2501-bis, quarto comma, Cod.Civ., attestante la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione mentre non è stato necessario far riferimento alla congruità del rapporto di cambio essendo la incorporanda interamente posseduta dalla incorporante. Il presidente rileva che

dal *management* delle società è stato predisposto un piano economico-finanziario della incorporante post-fusione con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie che consentiranno di raggiungere l'obiettivo dell'integrale restituzione del debito contratto dalla incorporante UNIACQUE S.p.A. per acquisire l'intera partecipazione nella BAS - SII S.p.A., effettuando una proiezione sul periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021,

il fabbisogno relativo all'indicato debito finanziario può essere soddisfatto grazie al cash flow della gestione caratteristica generato annualmente da UNIACQUE S.p.A. - ferme restando le ipotesi relative al trattamento dei debiti verso Comuni, Patrimoniali e ATO - e alle disponibilità liquide iniziali attribuibili principalmente a BAS - SII S.p.A., dopo aver coperto le esigenze finanziarie relative agli investimenti e agli oneri finanziari relativi ai debiti finanziari stessi,

le risorse finanziarie che alimentano il flusso della gestione caratteristica di UNIACQUE S.p.A. post-fusione sono le seguenti:

. capacità di UNIACQUE S.p.A. di generare flussi di cassa della gestione caratterizzata sulla base delle tariffe in essere al 31 dicembre 2011;

. capacità di BAS - SII S.p.A. di generare flussi di cassa della gestione caratterizzata sulla base delle tariffe in essere al 31 dicembre 2011;

. incremento delle tariffe ATO a far data dal 1° giugno 2012 per entrambe le società e

. riduzione dei costi operativi di BAS-SII S.p.A. per effetto dell'uscita dal gruppo A2A.

Ancora il presidente precisa che

la fusione tra le due società, oltre che funzionale agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione tipicamente



derivanti da ogni integrazione societaria, s'inserisce nel più ampio processo di completamento del progetto aggregativo industriale che vede UNIACQUE S.p.A., in forza della delibera n. 4/2006 adottata in data 20 marzo 2006 dalla Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo e del contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo in data 1° agosto 2006, quale gestore unico in affidamento del servizio idrico integrato sino al 2036 su tutto il territorio della provincia di Bergamo e rappresenta operazione necessaria e logicamente conseguente al menzionato acquisto di BAS SII S.p.A., non essendo più contemplabile, secondo il vigente Piano d'Ambito, la sopravvivenza di gestori ulteriori e differenti rispetto alla predetta UNIACQUE S.p.A.;

UNIACQUE S.p.A., a seguito dell'incorporazione di BAS SII S.p.A., in conformità al vigente Piano d'Ambito ed alla normativa di legge, potrebbe pertanto proseguire, in qualità di unico gestore del servizio idrico integrato, nel processo di completamento del proprio progetto aggregativo industriale, arrivando a gestire direttamente almeno uno dei tre servizi in 173 Comuni del bergamasco, pari a circa il 66% del territorio di competenza, cui corrisponde il 76% della popolazione della provincia di Bergamo;

L'attuazione della prospettata fusione risponde anche a precisi impegni di carattere contrattuale assunti da UNIACQUE S.p.A. nei confronti del sistema bancario; infatti, in forza dei *covenants* contenuti nel già citato contratto di finanziamento con il pool di banche per ottenere la provvista necessaria per l'acquisto di BAS SII S.p.A., il mancato perfezionamento della prospettata fusione - peraltro entro un termine individuato nel 30 settembre 2012 ed oggetto di possibile posticipazione a seguito di accordi in divenire fra le parti - rappresenta una possibile causa di risoluzione per inadempimento del contratto medesimo; evenienza questa che obbligherebbe UNIACQUE S.p.A., fra l'altro, a restituire alle controparti bancarie l'importo oggetto del finanziamento, con conseguenze che si vuole evitare di sopportare. Come espressamente indicato nel progetto di fusione, prosegue il presidente, in conseguenza dell'attuazione della prospettata fusione, non sarà necessaria alcuna variazione del capitale sociale della incorporante UNIACQUE S.p.A. in quanto la stessa possiede l'intero capitale della incorporanda BAS - SII S.p.A.; l'operazione pertanto non produrrà variazioni patrimoniali e avverrà senza rapporto di cambio delle azioni, né eventuali conguaglio in denaro. A decorrere dagli effetti civilistici della fusione, tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della incorporanda verranno annullate senza emissione di nuove azioni da parte della incorporante.



dell'Assemblea dei Soci del 26 luglio 2012

Il presidente illustra quindi le modalità di fusione per incorporazione a norma degli artt.2501 e segg.Cod.Civ.; indica il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Richiama ancora le relazioni redatte dall'organo amministrativo di ciascuna società interessata alla fusione, ai sensi dell'art.2501-quinquies Cod.Civ., relazioni che, come ribadisce il presidente, riportano quanto prescritto dal comma terzo dell'art.2501-bis Cod.Civ.

Precisa in particolare

che la incorporante UNIACQUE S.p.A., per quanto sopra detto e come dettagliatamente prima illustrato, detiene il 100% del capitale sociale di BAS - SII S.p.A. acquisito con indebitamento; pertanto l'incorporazione di BAS - SII S.p.A. non comporterà aumento di capitale della incorporante e si dovrà solo provvedere, al momento della fusione, all'annullamento delle azioni della incorporata;

che non devono quindi essere stabilite modalità di assegnazione delle azioni della incorporante, detenendo questa direttamente l'intero capitale sociale della incorporanda, e neppure deve essere stabilita la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili; mancando assegnazione di azioni, come già sopra precisato, non potrà intervenire nessuna violazione del disposto di cui all'art.2504-ter Cod.Civ. Per tale ragione non sussistono neppure le premesse per un conguaglio in denaro a favore degli azionisti; trattandosi di fusione per incorporazione di società direttamente e interamente posseduta, non vi saranno variazioni nelle partecipazioni sociali e nella partecipazione agli utili della incorporante. Tuttavia, in ossequio al disposto di cui all'art.2501-bis Cod.Civ., essendo questa una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento da parte di UNIACQUE S.p.A. dell'intera partecipazione nella BAS - SII S.p.A., per effetto della fusione, il patrimonio risultante verrà a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detto debito, per cui si è comunque reso necessario redarre una relazione ai sensi del combinato disposto degli artt.2501-sexies e 2501-bis, comma 4, Cod.Civ., sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante.

La relazione è stata redatta da un esperto comune, la società di revisione e organizzazione contabile "KPMG S.p.A.", con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n.25, iscritta nel Registro Imprese di Milano con codice fiscale 00709600159 e con n.512867 R.E.A. iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.70623 con Decreto Ministeriale 1° agosto 1997, nominata allo scopo dal Tribunale di Bergamo con provvedimento in data 17 maggio 2012

n.1442/12, successivamente corretto con provvedimento 14 giugno 2012 n.1444-1/12. Detta relazione, datata 21 giugno 2012, in originale, viene al presente allegata sotto "B" a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta degli intervenuti che dichiarano di già conoscerla;

che l'organo amministrativo di ciascuna società interessata all'operazione di fusione il 15 giugno 2012, ha adottato il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt.2501-bis e 2501-ter Cod.Civ., contenente in particolare, le indicazioni delle risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante a seguito della fusione. Al progetto di fusione è pure allegata la relazione della società di revisione di cui all'art.2501-bis, comma quarto, Cod.Civ.;

che in ossequio alla facoltà concessa dall'art.2501-quater, secondo comma, Cod.Civ., la fusione avverrà sulla base del bilancio di esercizio statuento per entrambe le società interessate alla fusione al 31 dicembre 2011, ricordato, solo a memoria, che il bilancio di UNIACQUE S.p.A., regolarmente approvato, è stato depositato nel Registro Imprese di Bergamo il 28 maggio 2012 prot.n.38920/2012;

che gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ., decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese ovvero, dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione medesimo. Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, ai fini contabili, con effetto decorrente dal medesimo momento in cui l'operazione produrrà i propri effetti giuridici di cui al sopra citato art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ.; dalla medesima data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili si produrranno altresì gli effetti fiscali;

che non ricorrono estremi perchè a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni possa esser riservato alcun trattamento particolare (art.2501-ter, comma 1, punto 7);

che non sono previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione (art.2501-ter, comma 1, punto 8).

Solo a più completa informativa il presidente ancora ricorda

che nessuna delle società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali nè si trova in stato di liquidazione e

che a BAS - SII S.p.A. fanno capo rapporti di lavoro dipendente.



Il presidente precisa infine che rimarrà fermo e inalterato lo statuto sociale al momento vigente della incorporante con denominazione, sede, oggetto, durata, organo amministrativo e quanto altro.

Il presidente ha evidenziato in tal modo che sono stati osservati ed attuati i disposti di legge, come indicato con il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Per conto del collegio sindacale prende la parola il suo presidente signor dott. Aldo Cattaneo per dichiarare, per quanto possa occorrere, che

. il capitale sociale attuale di Euro 2.040.000,00 è interamente versato ed esistente,

. il collegio sindacale non ha nulla da eccepire in ordine al progetto di fusione illustrato dal presidente e proposto all'approvazione dei soci,

. la società non ha in circolazione prestiti obbligazionari convertibili.

Il presidente mi chiede di dar lettura della seguente

**proposta di deliberazione**

<<L'assemblea dei soci di UNIACQUE S.p.A., riunita in seconda convocazione il 26 luglio 2012,

**preso atto**

- che l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione, ha redatto il 15 giugno 2012 un progetto di fusione unico per entrambe le società interessate alla fusione, dal quale risulta quanto richiesto dagli artt.2501-ter e 2501-bis Cod.Civ.;

- che, a norma del penultimo comma dello stesso art.2501-ter Cod.Civ., il progetto di fusione è stato

**depositato**

per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna delle società interessate alla fusione e precisamente per

UNIACQUE S.p.A. il 21 giugno 2012 PRA/46106/2012 e per

BAS - SII S.p.A. il 21 giugno 2012 PRA/46107/2012,

**iscritto**

nel Registro Imprese di Bergamo il **25 giugno 2012** sia per UNIACQUE S.p.A. che per BAS - SII S.p.A.;

- che, a norma del combinato disposto degli artt.2501-bis, comma terzo, e 2501-quinquies Cod.Civ., gli organi amministrativi di ciascuna società partecipante alla fusione, hanno redatto, in data 15 giugno 2012, la relazione che illustra il progetto di fusione corredata dal piano economico e finanziario 2012-2021 ex art.2501-bis Cod.Civ.;

- che, a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., il 21 giugno 2012 sono stati depositati in copia, presso la sede delle società

partecipanti alla fusione:

- 1) progetto di fusione con annesso statuto e relazione KPMG ex art.2051-bis, comma 5, Cod.Civ.,
  - 2) relazione dell'esperto individuato dal Tribunale di Bergamo nella KPMG s.p.a.,
  - 3) relazioni dell'organo amministrativo,
  - 4) bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni degli amministratori e dei revisori legali;
- che, sempre il 21 giugno 2012, la medesima documentazione è stata resa disponibile sul sito di UNIACQUE S.p.A. [www.uniacque.bg.it](http://www.uniacque.bg.it);
- approvata la relazione del presidente

**delibera**

- di approvare il progetto di fusione unitamente a tutta la documentazione annessa, e così, mediante approvazione dello stesso, redatto unitariamente e congiuntamente dagli organi amministrativi di ciascuna società partecipante alla fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna società partecipanti alla fusione, a norma del penultimo comma dell'art.2501-ter Cod.Civ. e depositato presso la sede sociale a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., corredato con la documentazione prevista dalla legge,

**di approvare la fusione**

mediante incorporazione nella controllante

**"UNIACQUE S.p.A.",**

della interamente controllata

**"BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI s.p.a."**.

In conseguenza della fusione

> il capitale sociale della società incorporante rimarrà inalterato con annullamento della corrispondente posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante, in quanto questa è detentrica dell'intero capitale della incorporanda, il tutto come meglio illustrato dal presidente nella sua relazione e quindi, conseguentemente, nessun rapporto di cambio o conguaglio, nessuna modalità di assegnazione di azioni e data di partecipazione agli utili viene prevista; per tale ragione non sussistono neppure le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci;

> la incorporante UNIACQUE S.p.A. subentrerà in tutte le posizioni attive e passive della società incorporata che, per effetto della fusione cesserà di esistere. Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non vi saranno variazioni nelle partecipazioni sociali e nella partecipazione agli utili della incorporante;

> la società risultante dalla fusione sarà regolata dallo statuto



della incorporante stessa, come adottato con deliberato assembleare 11 gennaio 2010, di cui a verbale in pari data n.32191/14874 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 19 gennaio 2010 n.739 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 3 febbraio 2010 prot.n.6331/2010 ed ivi iscritto il 5 febbraio 2010, statuto per altro ulteriormente depositato nel Registro Imprese con il progetto di fusione;

> la fusione avviene sulla base dei bilanci statuenti al 31 dicembre 2011 sia per UNIACQUE S.p.A. che per BAS - SII S.p.A.;

> gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ., decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese ovvero, dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione medesimo. Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, ai fini contabili, con effetto decorrente dal medesimo momento in cui l'operazione produrrà i propri effetti giuridici di cui al sopra citato art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ.; dalla medesima data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili si produrranno altresì gli effetti fiscali;

> a partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda anteriori alla fusione, ivi compresi quelli di lavoro dipendente;

> non è riservato, non ricorrendone neppure i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni; neppure sono stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

A ciascun membro del consiglio di amministrazione di UNIACQUE S.p.A., in via disgiunta, escluso espressamente qualsiasi conflitto di interessi, sono delegati i necessari ed opportuni poteri

-> ai fini dell'intervento al successivo atto di fusione e per la sottoscrizione di tutti i documenti necessari al perfezionamento delle deliberate fusioni; il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.2503, 2504, 2504-bis e 2504-ter del Codice Civile,

-> per espletare gli adempimenti indicati dalla norma di cui all'art.2502-bis Cod.Civ. per il deposito e iscrizione della decisione di fusione nonché i poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione mediante incorporazione a seguito dell'approvazione del relativo progetto, e in particolare, i

poteri

di sottoscrivere atti e documenti, con riguardo speciale all'atto di fusione, alle condizioni sopra precisate, curando in concorso con il rappresentante della società incorporante, tutti gli adempimenti conseguenti all'annullamento del capitale sociale della società incorporanda e della voce corrispondente partecipazioni della incorporante,

di autorizzare a favore della incorporante volture e trascrizioni di qualsiasi genere, di eventuali beni immobili e mobili registrati, di contratti, di concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e registrazioni, marchi e brevetti, di depositi, cauzioni, conti correnti bancari e postali, di altri beni di qualsiasi genere, con esonero da responsabilità i competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare, Conservatori del P.R.A. e in genere gli Uffici Pubblici e Privati, Banche ed Enti richiesti degli adempimenti, eventualmente modificando, in concorso con il rappresentante della incorporanda, le cariche sociali al momento vigenti della incorporante,

facendo insomma tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente decisione e del presente deliberato, anche introducendo nel presente verbale e nel successivo atto di fusione quelle modifiche, aggiunte e integrazioni che risultassero dovute e che venissero eventualmente richieste da chi risultasse averne diritto.>>

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Prendono la parola gli azionisti in persona dei rispettivi rappresentanti, come segue:

**Comune di Palosco:** dà lettura della dichiarazione di voto anche in rappresentanza dei Comuni di Covo, Cividate al Piano, Isso e Fara Olivana con Sola, chiedendomi di allegare al presente verbale il testo di cui si è data lettura.

Io notaio ritiro il documento e dispongo che lo stesso venga al presente allegato sotto la lettera "C" a formarne parte integrante e sostanziale.

Il presidente precisa che ogni creditore ha diritto di lamentarsi ma la situazione finanziaria di UNIACQUE non è stata sottaciuta; ci si è attivati per porre rimedio, anche per far fronte alle posizioni debitorie che verranno programmate, cercando intese.

**Comune di Isso:** ringrazia il presidente ma sottolinea che i pagamenti verso i Comuni creditori non sono intervenuti in modo equo. Si chiedono risposte ufficiali in ordine ai tempi e modalità di pagamento.

Il presidente risponde precisando che il patrimonio di UNIACQUE non è sufficiente, neppure per far fronte agli investimenti



programmati, che devono essere compiuti; la tariffa di 0,96 Euro al metro cubo è insufficiente e la necessità di patrimonializzare la società è evidente.

**Comune di Casnigo:** non sono possibili altre acquisizioni con indebitamento bancario. Con l'acquisizione di BAS - SII ne ha beneficiato solo il Comune di Bergamo. Altri Comuni lo avrebbero potuto fare. Si corre il rischio che UNIACQUE divenga di proprietà delle Banche.

Il presidente apprezza la pacatezza dell'intervento del Sindaco di Casnigo; l'attuale consiglio di amministrazione ha portato a compimento un'operazione già programmata, necessaria per avere un unico gestore. Oggi il servizio di gestione dell'acqua deve essere remunerativo, non si sono altre soluzioni.

**Comune di Treviolo:** vi sono specifiche difficoltà che, tuttavia, non possono mettere in discussione il progetto generale di efficientamento del sistema idrico provinciale. L'operazione programmata è positiva.

Il presidente ringrazia i soci intervenuti.

**Comune di Albino:** chiede chiarimenti in ordine all'estinzione del pegno attualmente in essere sulle azioni BAS - SII S.p.A.

Il presidente con me notaio, precisa che il pegno si estingue e il patrimonio di UNIACQUE S.p.A. diviene garanzia generica di rimborso del debito bancario.

Dopo qualche momento di attesa, nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento trattato.

Segnala che al momento e sono le ore diciannove e quarantacinque minuti, sono presenti numero 97 (novantasette) azionisti di cui numero 41 (quarantuno) in persona dei propri legali rappresentanti e numero 56 (cinquantasei) per deleghe validamente rilasciate. Sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione come appena sopra presentata per l'approvazione con alzata di mano, invitando gli azionisti dissenzienti o astenuti a dichiarare le proprie generalità al notaio.

Dopo verifica dei voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, constatata, fa constatare e dichiara che la proposta di deliberazione è

**approvata a maggioranza**

Hanno espresso voto favorevole n.88 (ottantotto) azionisti portatori di complessive n.1.236.406 azioni pari al 61,93% circa del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario n.5 (cinque) azionisti portatori di complessive n.29.512 azioni pari all'1,45% circa del capitale sociale e precisamente

il Comune di Isso portatore di n.1.258 azioni

il Comune di Fara Olivana con Sola portatore di n.2.329 azioni  
il Comune di Covo portatore di n.6.273 azioni  
il Comune di Palosco portatore di n.9.962 azioni e  
il Comune di Cividate al Piano portatore di n.9.690 azioni.  
Si sono astenuti n.4 (quattro) azionisti portatori di complessive  
n.32.691 azioni pari all'1,60% circa del capitale sociale e  
precisamente  
il Comune di S.Pellegrino Terme portatore di n.9.911 azioni  
il Comune di S.Paolo d'Argon portatore di n.8.925 azioni  
il Comune di Torre de Roveri portatore di n.4.063 azioni e  
il Comune di Almenno S.Bartolomeo portatore di n.9.792 azioni.  
Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio  
sulla procedura adottata, in adempimento di quanto disposto dal  
primo comma dell'art.2436 Cod.Civ., l'assemblea si scioglie alle  
ore diciannove e cinquanta minuti.  
Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura  
all'assemblea che a mia domanda dichiara di approvarlo e in  
conferma il presidente con me sottoscrive.  
Consta di sette fogli dattiloscritti a norma di legge e di  
regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su  
venticinque pagine intere e fin qui di questa ventiseiesima.

Armando Santus - Notaio (L.S.)

avv. Giovanni D'Aloia

